

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

REPERTORIO N. 8608

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE AFFIDAMENTO
SERVIZI DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE
DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI - PERIZIA N. 31/22.**

*Parte appaltatrice: LA VERSILIANA Soc. Coop. Agricola (C.F. e Part. IVA
01101210464); Importo massimo € 800.000,00=; CIG 9406072829.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventitré, addì dodici (12) del mese di giugno alle ore 12:00 in Forte dei Marmi (LU), nella sede del Palazzo Comunale in piazza Dante n. 1. Innanzi a me Dott. Luca LAZZARINI, Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi nella Provincia di Lucca, nella mia qualità di Pubblico Ufficiale abilitato a ricevere gli atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) PEDONESE Arch. Simone, Dirigente del 2° Settore Manutenzioni LL.PP. del Comune di Forte dei Marmi, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e domiciliato per la qualifica presso la sede comunale ubicata in Forte dei Marmi, piazza Dante n. 1, il quale agisce non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Comune di Forte dei Marmi medesimo (C.F. e P. IVA 00138080460), giusta provvedimento sindacale n. 108 del 16.09.2022, nonché in forza dell'art. 107, comma 3°, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento

per la disciplina dei contratti approvato con atti del Consiglio Comunale n. 34 in data 28.05.1991 e n. 71 in data 08.10.1992 e successive modificazioni.

2) DALLE LUCHE Giuseppe, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi residente in [OMISSIS], (Cod. Fiscale OMISSIS) nella sua qualità di legale rappresentante della ditta **LA VERSILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l.**, con sede legale in Lucca (LU), via dei Balani n. 61/B (Codice Fiscale e Partita IVA 01101210464), come si evince da visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest documento n. T 518021700 del 06.06.2023, in atti. Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con quest'atto convengono quanto segue;

PREMESSO CHE

- **con determinazione** n. 1049 del 19.09.2022 del Dirigente del 2° Settore Ambiente Demanio Patrimonio Manutenzioni CUC del Comune di Forte dei Marmi si approvava il progetto, redatto dall'U.T.C., avente ad oggetto "Servizi di sfalcio erba, spollonatura e manutenzione del verde dei cigli stradali – Accordo Quadro – Perizia 31/22", per un totale di spesa massimo, per i quattro anni di durata dell'accordo, di € 1.000.000,00=;

- **con la stessa determina** n. 1049 del 19.09.2022 si disponeva di procedere, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico ex art. 54 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, all'indizione della gara d'appalto da eseguirsi a cura della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema, con Centro di spesa Comune di Forte dei Marmi, nonché da effettuarsi in modalità telematica mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 6

del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, fissando il seguente quadro economico: € 784.000,00 per servizi posti a base di gara, € 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 200.000,00 per IVA e altre somme a disposizione;

- **risultando** pervenute all'Ente appaltante le offerte di undici operatori economici, con la determinazione dirigenziale n. 507 del 26.04.2023 del 2° Settore Ambiente Demanio Patrimonio Manutenzioni CUC, efficace per verifica requisiti, venivano approvati i verbali di gara e si disponeva l'aggiudicazione definitiva alla ditta LA VERSILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l., con sede in Lucca (LU), via dei Balani n. 61/B (C.F./P. IVA 01101210464), che ha offerto un ribasso unico pari al 13,73% sull'importo dei servizi posti a base di gara, oltre € 16.000,00= per oneri della sicurezza;

- **con la stessa** determina n. 507 del 26.04.2023 si è individuata la menzionata ditta LA VERSILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l. di Lucca (LU) quale unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 che, per tutta la durata e vigenza del presente Accordo Quadro, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad erogare le prestazioni relative all'esecuzione dei "Servizi di sfalcio erba, spollonatura e manutenzione del verde dei cigli stradali – Accordo Quadro" di cui alla Perizia n. 31/22, per un importo massimo spendibile pari ad € 800.000,00=, comprensivo di € 16.000,00= per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;

- **nei confronti** dei soggetti sottoposti a verifica ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state acquisite le certificazioni necessarie, e che nei confronti dell'Impresa è stato verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. citato;

- l'**efficacia** del presente contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Dovendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'Accordo Quadro di che trattasi, le parti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto e valore del contratto normativo/Accordo Quadro

Il Comune di Forte dei Marmi, nella Provincia di Lucca, di seguito denominato per brevità "*Ente*", e/o "*Stazione Appaltante*" a mezzo del costituito suo Rappresentante, come in premessa generalizzato, affida all'impresa **LA VERSILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l.**, con sede legale in Lucca (LU), via dei Balani n. 61/B (Codice Fiscale e Partita IVA 01101210464), di seguito indicato come "*Appaltatore*", l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i relativi servizi che successivamente saranno richiesti, attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro assume la qualifica di "*contratto normativo*": esso contiene pertanto la disciplina generale inerente all'esecuzione dei servizi che saranno specificatamente e successivamente individuati e affidati all'Appaltatore con appositi *contratti applicativi* con allegati "Ordini di Servizio" ai sensi degli artt. 2.10 e 2.11 del Capitolato Speciale, unito al presente atto sub *lettera "A"*.

Formano oggetto del presente Accordo Quadro i servizi necessari per l'esecuzione di interventi puntuali di manutenzione finalizzati all'incolumità dei fruitori degli spazi destinati a verde pubblico presenti sul territorio, nonché al buon decoro e conservazione del patrimonio arboreo comunale e quindi alla completa ed ottimale fruizione dello stesso, il tutto come previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale qui allegato - e incluso nel progetto di cui alla perizia n. 31/22 approvato con determina dirigenziale n. 1049 del 19.09.2022 -, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I servizi che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione del Servizio:

- *manutenzione delle banchine pubbliche* del territorio comunale, mediante sfalcio dell'erba e contestuale raccolta lungo i cigli stradali, per una profondità minima pari a ml. 1,00 compresi i marciapiedi e le formelle delle piante, nonché il taglio dei polloni là dove presenti, da effettuare con l'utilizzo di apposita/e squadra/e dotata/e dei mezzi e delle attrezzature necessarie, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, nonché l'onere di smaltimento del rifiuto ed ogni altro onere per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore dovrà anche garantire una reperibilità di idoneo e qualificato personale dotato delle necessarie attrezzature e mezzi per fronteggiare le richieste di "pronto intervento", come descritto al successivo art. 10.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione appaltante.

La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Forte dei Marmi nei confronti dell'Appaltatore. Quest'ultimo per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna pertanto a sottoscrivere ed eseguire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, eventuali contratti applicativi che questa deciderà di affidargli - e che non superino, globalmente, il valore complessivo indicato al successivo art. 2 -, sempre che gli stessi risultino in attuazione dell'Accordo Quadro medesimo.

Si applicano al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti.

Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti applicativi.

Art. 2 - Valore del contratto normativo/Accordo Quadro

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro, calcolato con il criterio del massimo importo spendibile, è **pari ad € 800.000,00= (diconsi euro ottocentomila/00), oltre I.V.A. di legge** e compresi € 16.000,00 (euro sedicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i pagamenti dei servizi appaltati a misura e le somministrazioni saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara sui relativi Elenchi prezzi di riferimento (*Prezziario regionale dei lavori pubblici Regione Toscana - Anno 2022 - Provincia di Lucca e prezzo ASSOVERDE*), pari al 13,73%.

Il valore economico su riportato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine sia di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, sia di individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

Il ribasso presentato in sede di gara si applica anche ai singoli ed eventuali contratti applicativi.

Art. 3 - Modalità di affidamento dei contratti applicativi

L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

In sede di affidamento l'Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 - Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nelle offerte dell'operatore economico.

Art. 5 – Durata dell'Accordo Quadro

Per durata del contratto di Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i singoli contratti attuativi.

Il presente contratto di Accordo Quadro ha una durata di anni 4 (quattro) - ovvero 1.460 (millequattocentosessanta) giorni naturali e consecutivi -, con decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto medesimo.

Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, stimato in € 800.000,00=, prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'Appaltatore non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi in cui dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo dell'appalto

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle transazioni si richiama quanto disposto al successivo art. 12 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell'esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, derivante dalla sommatoria degli Ordini di Servizio eseguiti, raggiunga la cifra di €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00), al netto del ribasso d'asta risultante dalla gara o, in ogni caso, al pagamento dell'importo dei servizi ultimati alla data del 31 dicembre di ogni anno, come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà liquidato dalla Stazione Appaltante in proporzione all'importo dei singoli interventi effettuati e comunque

al momento del pagamento della rata di saldo del relativo intervento, e previo rilascio, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, di una apposita certificazione attestante la regolarità delle misure adottate in base al progetto approvato e l'importo da corrispondere all'Impresa esecutrice.

La Stazione Appaltante, prima di effettuare ciascun pagamento, verificherà direttamente la regolarità dei contributi previdenziali attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore, di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà "a misura" per Stati di Avanzamento, mediante emissione di *Certificato di pagamento*. Il Direttore dei Servizi redigerà la contabilità e, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, lo Stato di Avanzamento dei Servizi, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie prestazioni con i corrispondenti importi. Lo Stato di Avanzamento sarà sottoposto al Responsabile Unico del procedimento che provvederà ad esaminarlo, a redigere il Certificato di pagamento della rata e ad inviare quest'ultimo alla Stazione Appaltante, che emetterà il relativo mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della determina di liquidazione e provvederà alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

La contabilizzazione e il pagamento dei servizi avverranno secondo quanto previsto dagli artt. da 2.14 a 2.18 del Capitolato Speciale.

Art. 7 - Modifiche e varianti

I contratti di appalto possono essere modificati ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e le modifiche, nonché le

varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 8 – Elenco prezzi, invariabilità e nuovi prezzi

Tutti gli oneri e gli obblighi dell'Impresa indicati nel presente Accordo Quadro, da realizzarsi con successivi contratti applicativi, s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi di riferimento (*Prezziario regionale dei lavori pubblici Regione Toscana - Anno 2022 - Provincia di Lucca e prezziario ASSO-VERDE*) e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso offerto dalla Ditta contraente in sede di gara d'appalto. I prezzi medesimi, per servizi a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione della stessa ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singola prestazione a regola d'arte, compreso il di lui beneficio.

Art. 9 – Condizioni per l'esecuzione dei servizi

Per l'esecuzione dei servizi l'Impresa appaltatrice si deve attenere a quanto specificato nel Capitolato Speciale allegato al presente atto (v. *Allegato "A"*) quale sua parte integrante e sostanziale, e alle condizioni dichiarate nelle offerte, tecnica (*Allegato "B"*) ed economica (*Allegato "C"*), che l'Impresa stessa ha presentato per la partecipazione alla gara.

Le specifiche dei servizi indicate nel Capitolato Speciale si intendono integrate con le migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara, come analiticamente descritte ed elencate nei paragrafi A.1 ("A.1 Organizzazione del cantiere"),

A.2 (“Ecocompatibilità”) e A.3 (“Proposte migliorative inerenti il servizio”) dell’Offerta tecnica, ai quali si rimanda.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da Leggi che da Decreti, Circolari e Regolamenti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di Polizia Urbana, nonché alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei servizi (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, sia gli eventuali cottimisti e/o lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 10 – Ordini di servizio e reperibilità

La sottoscrizione del primo *contratto-ordinativo* con l’Impresa appaltatrice avverrà successivamente alla firma del presente Accordo Quadro e, in relazione all’Elenco Prezzi e alle categorie di servizi ivi rappresentate, la Direzione dei Servizi può ordinare gli interventi in qualsiasi momento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, secondo le modalità indicate all’art. 2.11 del Capitolato Speciale, nonché entro il limite dell’importo contrattuale e delle attività ivi previste.

Gli Ordini di servizio saranno di volta in volta impartiti dalla Direzione dei Servizi nella qualità di *Intervento ordinario*, secondo la definizione e le tempistiche indicate al citato art. 2.11 del Capitolato Speciale, cui si rimanda.

L’Ordinativo firmato dal Direttore dei Servizi e controfirmato dall’Impresa costituirà, all’interno dell’Accordo Quadro, il singolo contratto esecutivo, la cui

data di sottoscrizione equivarrà alla data di consegna del servizio stesso da cui inizieranno i termini per l'ultimazione delle relative opere.

Art. 11 – Penali

In conformità all'art. 2.12 del Capitolato Speciale, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi, sarà applicata una penale giornaliera di € 0,33 per mille (centesimi trentatré ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione di ciascuna prestazione richiesta con un “Ordine di Servizio”, nel caso di ritardo rispetto ai termini, sia di inizio che di fine servizi, verrà comminata una penale giornaliera pari ad € 0,33 per mille (centesimi trentatré ogni mille) dell'importo netto contrattuale relativo al singolo Ordine di Servizio.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di redazione di certificato di regolare esecuzione. Qualora l'ammontare delle penali applicate all'Appaltatore dovesse superare la soglia del 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione ai sensi dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Sig. DALLE LUCHE Giuseppe, sempre nella qualità su espressa, dichiara di obbligarsi a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto a cui il pre-

sente atto si riferisce. L'Appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.

Art. 13– Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha presentato a titolo di cauzione definitiva la garanzia fi-deius-soria n. 814.071.0000902848 del 22.05.2023 (*Allegato "D"*), rilasciata dalla compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Viareggio, per un importo di € 109.840,00=, pari al 13,73% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Coperture assicurative

A norma dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto disposto dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale, l'Impresa Appaltatrice ha stipulato con la compagnia Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Torino, la polizza assicurativa n. 2023/06/2115256 in data 16.03.2023 (*Allegato "E"*) contenente le seguenti coperture:

- *polizza C.A.R.* a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi, con massimale complessivo pari all'importo contrattuale (Sezione A: Partite 1 e 2);
- *polizza R.C.T.* che tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, con massimale di € 500.000,00 (Sezione B).

Art. 15 - Subappalto, avvalimento e cessione del contratto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui all'art. 2.8 del Capitolato Speciale.

In sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere all'istituto dell'avvalimento, né intende di avvalersi del subappalto.

Il presente atto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Risoluzione e rescissione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare se sono soddisfatte una o più delle condizioni elencate all'art. 2.4 del Capitolato Speciale cui si fa rinvio.

È altresì prevista la risoluzione anticipata del contratto anche nei casi in cui l'Impresa non risponda a più chiamate nei tempi e nei modi previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale allegato. Oltre l'applicazione delle penali previste al precedente art. 11 e quanto previsto nella vigente normativa in materia, si procederà anche alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa in quanto il fatto costituisce causa di grave inadempimento.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Forte dei Marmi, adottato con delibera di G.C. n. 440 del 31.12.2022, l'Appaltatore e per il suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono presenti sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina seguente: https://servizi.comune.fortedeimarmi.lu.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=codiceDisisc&id=5242&codEstr=NEXT&CSRF=cc7a3433165739c948c7cc002d2943c8.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa, per l'Impresa contraente, all'affidamento dei contratti-ordinativo derivati dall'accordo stesso ed è causa di risoluzione del/dei singolo/i contratto/i-ordinativo eventualmente stipulato/i dalla stessa. Pertanto, la risoluzione dell'Accordo Quadro rende nulli gli eventuali contratti-ordinativo stipulati successivamente a tale evento.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, sottoscrivendo il presente atto la Ditta aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Sono nulli i contratti conclusi in violazione di quanto previsto dal citato comma.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Nei casi in cui, nel corso dei servizi, l'Appaltatore iscriva sui libri contabili riserve il cui importo economico comporti una possibile variazione percentuale dell'importo dell'opera entro i limiti indicati dall'art. 205 comma 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le parti possono procedere ad *accordo bonario*, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 205.

Ove non si proceda ad accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al *procedimento arbitrale*, ai sensi dell'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto è devoluta all'autorità giudiziaria del Foro di Lucca.

Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzione o rallentamento alcuno nella prosecuzione dei servizi.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto e avvertirà il Comune di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione dei servizi in oggetto, possa aver comportato l'alterazione dei dati medesimi.

Art. 19 - Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano il Capitolato Speciale, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”, la Legge Regione Toscana n. 38/2007 e s.m.i. Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari, nessuno escluso ed eccettuato, sono a totale carico dell'Impresa assuntrice. Essendo i servizi di cui al presente contratto soggetti al pagamento dell'IVA, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

RICHIESTO IO SEGRETARIO GENERALE ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 5 (cinque) fogli bollati, pagine 17 (diciassette), compresa la presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, in segno di accettazione lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE - F.to digitalmente Simone Pedonese

L'APPALTATORE - F.to digitalmente Giuseppe Dalle Luche

IL SEGRETARIO GENERALE - F.to digitalmente Luca Lazzarini

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.